

La legislazione fascista antiebraica e la Facoltà di Giurisprudenza di Torino

MATTEO TRAVERSO*

1. Le conseguenze dell'applicazione della legislazione antiebraica nella Facoltà di Giurisprudenza di Torino

L'emanazione della legislazione razziale del regime fascista, cominciata nel biennio 1938-1939 sulla scorta di quanto stava avvenendo nella Germania nazista già da diversi anni, mise in crisi due assiomi giuridici fondamentali che si pensavano oramai saldi nel pensiero giuridico italiano ed europeo: da un lato venne definitivamente smentita la «dogmatica dell'esistenza di diritti fondamentali intangibili da parte dello Stato» (già peraltro in parte incrinatasi nel corso dell'Ottocento), dall'altro si palesò con cristallina chiarezza che «l'asserita convinzione che bastasse vivere sotto una legge certa e chiara per essere al riparo da ogni iniquità» non era altro che l'ennesima “mitologia giuridica”, sorta dalle ceneri della Rivoluzione francese e poi elevata a sicuro “dogma” nel corso del XIX secolo¹. Al netto quindi delle drammatiche conseguenze pratiche che tale legislazione causò, esercitando una feroce violenza morale e anche fisica su una consistente parte della popolazione italiana, lo storico del diritto non può fare a meno di registrare che, con essa, quella corrente culturale e giuridica che prende il nome di positivismo giuridico vide minate nelle fondamenta le proprie certezze².

Partendo da queste premesse, questo articolo intende descrivere ed analizzare le modalità tramite le quali la legislazione razziale antiebraica è stata applicata nella Facoltà giuridica di Torino, ovvero in una istituzione in cui questo “strappo” rispetto ai principi dell'ordinamento giuridico avrebbe dovuto essere percepito ancor più nitidamente.

Le conseguenze che le leggi fasciste antiebraiche ebbero in generale sull'Università sono state già oggetto di studi specifici anche editi di recente³.

* Dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli studi di Milano e cultore della materia in storia del diritto italiano ed europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino. E-mail: matteo.traverso@unito.it.

¹ LOREDANA GARLATI, *Dal giusnaturalismo alle leggi antiebraiche. Ascesa e declino del principio d'uguaglianza: la parabola di un'utopia*, in EAD. - TIZIANA VETTOR (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto*, Milano, Giuffrè editore, 2009, p. 11.

² Cfr. NORBERTO BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 14-20. Una rappresentazione emblematica di questa crisi che potremmo definire di “coscienza giuridica” si ha nel pensiero di uno dei più importanti giuristi del '900 come Pietro Calamandrei, partito, da giovane professore di procedura civile a Firenze, come un fermo sostenitore del principio di legalità inteso in senso meramente formale e poi giunto a sostenere, proprio dopo il trauma della “legalissima” salita al potere del nazismo e delle altrettanti “legali” leggi razziali nazi-fasciste, la doverosa esistenza di un principio di legalità sostanziale.

³ Senza alcuna pretesa di esaustività ci si limita a citare in questa sede la bibliografia essenziale sul punto, rimandando (per una elencazione più completa) a quella contenuta nelle opere di seguito indicate: *L'università dalle leggi razziali alla Resistenza*, atti della giornata dell'Università italiana nel 50° anniversario della Liberazione (29 maggio 1995) raccolti a cura di A. Ventura, Padova, CLEUP, 1996, *passim*; ROBERTO FINZI, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, Roma, Editori riuniti, 1997, *passim*; VALERIA GALIMI - GIOVANNA PROCACCI, *Per la difesa della razza: l'applicazione delle leggi antiebraiche nelle università italiane*, Milano, Unicopli, 2009, *passim*; da ultimo si veda il recente lavoro specificamente dedicato all'Ateneo torinese di

Due decreti legge ministeriali, emanati il 5 ed il 23 settembre 1938⁴, esclusero dalle scuole italiane «di ogni ordine e grado, pubbliche e private»⁵ (comprese quindi le Università) i professori e gli studenti ebrei. In questi due provvedimenti normativi la priorità del legislatore fascista era presumibilmente rivolta alle scuole elementari e medie che avrebbero iniziato l'anno scolastico entro pochi giorni (a differenza dei corsi universitari che iniziavano di norma a novembre), ma una circolare ministeriale⁶ stabilì comunque che a partire dal 16 ottobre 1938 gli esami universitari non fossero più tenuti da docenti ebrei.

In questo modo gli Atenei italiani dovettero attivarsi per adeguare i propri organici alle nuove disposizioni del Governo e, proprio a questo fine, il 14 ottobre 1938 il prof. Emilio Crosa (che in quel momento era il preside della Facoltà di Giurisprudenza di Torino) convocò il Consiglio della sua Facoltà, a cui presero parte i professori Arnò, Solari, Ricca Barberis, Pivano, Allara, Greco, Bertola e Grosso (in funzione di segretario perché da poco trasferito nella Facoltà)⁷.

Il processo verbale della seduta attesta che:

Il preside comunica che i Professori di razza ebraica, esclusi dall'insegnamento, nella nostra Facoltà sono i professori Vitta e Ottolenghi; invia loro un saluto, ricordandone la collaborazione alla Facoltà. Comunica inoltre che i liberi docenti di razza ebraica, che decadono dalla libera docenza, sono i proff. Fubini Riccardo, Montel Alberto, Ottolenghi Costantino, Treves Giuseppino, Treves Samuele Renato⁸.

A differenza del rettore, che nel discorso inaugurale dell'anno accademico del novembre 1939 non espresse alcuna parola di apprezzamento per i numerosi colleghi ebrei del suo Ateneo allontanati dal servizio, il preside Crosa – pur nell'asettico verbale - ricordò quindi la «collaborazione alla Facoltà», probabilmente con parole più vive e sentite di quanto possa trasparire dal cauto e burocratico linguaggio amministrativo. Questo potrebbe forse un po' stupire, ma se si analizza la posizione personale e politica di alcuni membri di questo consiglio emerge nella maggior parte di essi una certa "tiepidezza" nei confronti del regime.

Non sembra ad esempio che Crosa avesse particolari simpatie verso il fascismo, essendo stato più un monarchico⁹ che un convinto fascista; egli inoltre da professore di elevata cultura

VALERIA GRAFFONE, *Espulsioni immediate: l'Università di Torino e le leggi razziali, 1938*, Torino, Zamorani, 2018, *passim*.

⁴ Sono i due Regi decreti legge n. 1390 del 5 e n. 1630 del 23 settembre, che vennero poi fatti confluire nel R.D. n. 1779 del 15 novembre 1938 per essere infine approvati dal Parlamento fra la fine del 1938 e l'inizio di gennaio 1939.

⁵ R.D. 15 novembre 1938 (XVII), n. 1779, art. 1.

⁶ Si sofferma sul largo utilizzo di circolari ministeriali da parte del regime SAVERIO GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 357-368.

⁷ ARCHIVIO STORICO UNIVERSITÀ DI TORINO (ASUT), Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949 [Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949], p. 76: il trasferimento del professor Grosso era avvenuto nel giugno del 1938 (p. 76).

⁸ *Ibidem*, p. 79.

⁹ ALBERTO LUPANO, *Scienza, conformismo politico e fascismo nella Facoltà giuridica torinese dalla fine della dittatura alla Repubblica italiana*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, Clueb, 2014, pp. 51-52. I sentimenti filo-monarchici del prof. Crosa sono inoltre attestati

e tradizione, nonostante la situazione politica contemporanea, difficilmente avrebbe potuto astenersi dall'indirizzare un pensiero nei confronti di colleghi con i quali aveva convissuto anche molti anni¹⁰.

Lo stesso Gioele Solari era notoriamente poco favorevole al fascismo, tanto da aver avuto il coraggio di ricordare con una lunga commemorazione (apparsa in una nota rivista scientifica) la morte di un deciso antifascista e suo amico come Francesco Ruffini, avvenuta nel 1934¹¹.

Un assente illustre a questo Consiglio (e forse non per caso) fu poi Luigi Einaudi che, come è noto, fu uno dei pochi senatori dissidenti ad essersi recato a Roma per esprimere la propria posizione contraria nella votazione sull'approvazione dei decreti di novembre¹².

Altri esempi del non assoluto "allineamento" della Facoltà giuridica torinese con i *desiderata* del governo possono essere considerati anche i trasferimenti nel 1935 del prof. Allara da Genova e del prof. Greco da Parma, nonché quello più recente (del giugno 1938) del prof. Grosso sempre da Genova: il ministro dell'Educazione nazionale (e già quadrumviro della marcia su Roma) Cesare Maria De Vecchi¹³ non aveva infatti manifestato il suo consenso a tali nomine, tanto che nel 1945, a liberazione avvenuta, fu necessario rinnovare in modo puramente formale la chiamata per ciascuno di essi¹⁴.

Questa tradizione, di impostazione *latu sensu* "liberale", della Facoltà di giurisprudenza è forse ravvisabile anche nella chiamata del 1938 alla cattedra di Istituzioni di diritto romano del giovane ordinario Silvio Romano¹⁵, figlio del grande giurista Santi Romano (il quale, all'epoca, era stato chiamato a presiedere il Consiglio di Stato su espressa richiesta di Mussolini¹⁶).

Certamente allineato con la linea del Governo era invece il prof. Silvio Pivano che, sino a pochi mesi prima, aveva addirittura ricoperto la carica di rettore su nomina ministeriale

dalle testimonianze offerte da Silvio Romano (suo collega di Facoltà) e da Mario Viora che, come il primo, è originario di Chivasso.

¹⁰ Basti a questo proposito pensare che i professori Crosa e Vitta erano colleghi a Torino dal 1932, mentre il professor Ottolenghi ricopriva il ruolo di ordinario nell'Ateneo torinese già dal 1925.

¹¹ ELISA MONGIANO, *Francesco Ruffini, maestro di libertà e antifascista, nel ricordo dei Maestri del dopoguerra*, in *Francesco Ruffini. Studi nel 150° della nascita*, a cura di G. S. Pene Vidari, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria, 2017, pp. 122-127.

¹² EMILIO GENTILE, *Il totalitarismo alla conquista della Camera alta. Inventari e documenti*, Soveria Mannelli, Rubettino 2002, p. 88.

¹³ Si veda la biografia scritta da ENZO SANTARELLI, *De Vecchi, Cesare Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1991, vol. 39, *ad vocem*.

¹⁴ ASUT, Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949 [Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949], pp. 336-339: la Facoltà (21.IX.1945) rinnova la delibera.

¹⁵ ASUT, Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949 [Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949], p. 77: verbale del Consiglio di Facoltà del 4 luglio 1938, con efficacia dal 29 successivo.

¹⁶ ALDO SANDULLI, *Romano, Santi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* a cura di ITALO BIROCCHI - ENNIO CORTESE - ANTONELLO MATTONE - MARCO NICOLA MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1730: si può sostenere che Santi Romano ricoprì il proprio ruolo al Consiglio di Stato con equilibrio, tanto che dopo la caduta del regime fu assolto dall'accusa di collaborazionismo che gli venne mossa (è opportuno a questo proposito sottolineare che per la sua assoluzione fu decisiva la mancata adesione alla repubblica di Salò).

(1928-1937) e, all'epoca dei fatti, era stato appena chiamato dal ministro De Vecchi a presiedere la rinnovata (ed a lui molto cara) Deputazione Subalpina di storia patria .

Da quanto finora esposto, emerge il quadro di una Facoltà giuridica torinese che, nel complesso, poteva dirsi poco "fascistizzata" e che, di conseguenza, era vista con sospetto dal Ministero (al netto degli sforzi profusi da Pivano¹⁷); nonostante ciò essa si adeguò comunque, pur senza plateale entusiasmo, alla legislazione antiebraica dandone puntuale applicazione.

In esecuzione dei decreti di novembre (e soprattutto della circolare ministeriale sopra citata) il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza di Torino il 14 ottobre 1938 accettò la decisione del preside Crosa di sostituire per gli imminenti appelli d'esame di Diritto internazionale il prof. Ottolenghi con il prof. Monaco (unito in commissione con il prof. Pivano) e per quelli di Diritto corporativo il prof. Vitta con il prof. Greco. In ultimo per gli appelli di Diritto amministrativo provvide personalmente lo stesso preside, sostituendo il prof. Vitta. Così facendo i due ordinari ebrei vennero in effetti estromessi dalla vita dell'Ateneo, realizzando la volontà ministeriale¹⁸.

Oltre che sui professori, la normativa antiebraica della fine del 1938 ebbe con ogni probabilità anche un effetto sul numero degli studenti iscritti alla Facoltà torinese: sin dal 1930 essi si erano aggirati sempre fra i 600 e 700, ma nel 1938-39 scesero sotto i 600, facendo poi registrare un'ulteriore diminuzione nell'anno accademico successivo, che si accentuò ulteriormente anche in ragione dei nuovi divieti di iscrizione che vennero a breve imposti¹⁹. La politica razziale del regime consentì infatti una sorta di "regime transitorio di commistione" fra universitari «ebrei» ed «ariani» ma solo nel caso di studenti che già erano iscritti ai corsi negli anni passati. Infatti il Regio Decreto del 15 novembre 1938, pur stabilendo che «Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica», poneva un'eccezione all'art. 10, ai sensi del quale:

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica di Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi si secondo grado o un titolo equipollente.²⁰

¹⁷ *Ibidem*, p. 335 (verbale della seduta del Consiglio di Facoltà del 21.IX.1945): per il fatto di essersi apertamente compromesso con il regime nel periodo fascista, il già rettore Pivano venne escluso provvisoriamente dalla Facoltà «per effetto delle disposizioni in materia di epurazione», ma già nel 1946 la Commissione di epurazione lo assolse dagli addebiti contestatigli consentendogli così di riprendere il suo ruolo in seno all'Ateneo (LUPANO 2014, p. 55).

¹⁸ ASUT, Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949 [Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949], pp. 77-79, verbale del 14 ottobre 1938.

¹⁹ ANNUARIO DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO, *ad annum*: se nel 1930 gli iscritti erano 630, nel 1934-35 raggiunsero il picco di 752, per scendere nel 1938-39 a 594 e del 1939-40 a 579.

²⁰ R.D. 15 novembre 1938 (XVII), n. 1779, artt. 3 e 10.

In ogni caso l'iscrizione alle scuole frequentate da «alumni italiani» per gli studenti ebrei era categoricamente vietata per il futuro, così di fatto inibendo la possibilità ai giovani cittadini italiani di origine ebraica di frequentare anche l'Università, in palese e noncurante violazione dei loro diritti costituzionali e di quelli discendenti dal loro *status personae* di cui al codice civile allora vigente²¹. Il chiaro obiettivo perseguito dal regime era infatti quello di ridurre (se non azzerare) la presenza nella futura classe dirigente italiana di cittadini di «razza ebraica», a pedissequa imitazione di quanto era stato fatto (con metodi ancor più violenti) in Germania. Si è iniziato dapprima con la scuola verso la fine del 1938, ma si è poi proseguito in altri significativi settori nel biennio 1939-40²².

Può essere tra l'altro interessante notare che per i lavori di riforma del codice civile che si stavano in quegli anni portando avanti (e che culmineranno con l'emanazione del “nuovo” codice del 1942, ma prima ancora con l'emanazione “anticipata” del primo libro di esso con il R.D. 24 aprile 1939, n. 640) era stata richiesta da Roma anche la collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza di Torino.

Anche il prof. Giuseppe Ottolenghi prese parte alla Commissione consultiva, e contribuì alla discussione sui primi articoli concernenti il diritto internazionale privato²³: il testo all'epoca prevedeva ancora la parità di tutti i cittadini di fronte alla legge (secondo - come detto sopra - i principi del codice del 1865), ed il giurista torinese (tenendo ben fermo questo principio), aveva proposto alcuni miglioramenti. Solo in seguito il progetto venne nettamente cambiato per iniziativa del ministro della Giustizia Arrigo Solmi proprio per renderlo compatibile con la nuova disciplina razziale la quale, chiaramente, non rispettava alcun principio di uguaglianza (né formale né sostanziale) di fronte alla legge²⁴. Si ebbe quindi *in itinere* un radicale cambiamento rispetto alle prime discussioni a cui aveva preso parte anche Ottolenghi²⁵.

2. La sostituzione dei professori Giuseppe Ottolenghi e Cino Vitta

In sostituzione del prof. Cino Vitta il Consiglio di Facoltà chiamò da Pavia alla cattedra di Diritto amministrativo, il 16 novembre 1939, il prof. Pietro Bodda²⁶, mentre la cattedra di Diritto internazionale, rimasta “orfana” del prof. Ottolenghi, rimase per il momento vacante.

Come ha raccontato il figlio Massimo, Giuseppe Ottolenghi era rimasto profondamente amareggiato dalla vista, nell'ottobre del 1938, dei denigratori manifesti affissi a Torino in cui il suo nome figurava insieme a quelli degli altri professori ebrei “rimossi” dalle Università del

²¹ Cfr. GIULIO CIANFEROTTI, *Il concetto di status nella scienza giuridica del Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013, in specie, pp. 50-110.

²² Ripercorre e commenta, offrendo un affresco sintetico ed esaustivo, questo percorso normativo GENTILE, *La legalità del male*, 2013 cit., *passim*, presentando anche una puntuale appendice documentaria (pp. 407-542).

²³ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del codice civile. Osservazioni e proposte sul progetto di libro primo*, Roma, 1933, artt. 6-7, 11, 13, 19.

²⁴ GENTILE, *La legalità del male*, 2013 cit., pp. 321-325.

²⁵ NICOLA RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 159.

²⁶ ASUT, *Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949* [Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949], pp. 83-84.

Regno per ragioni razziali, per quanto un minimo di consolazione gli fosse venuta dalla promessa fattagli dall'amico Luigi Einaudi sul ritorno (appena le condizioni politiche lo avessero reso possibile) sulla "sua" cattedra²⁷. Ottolenghi quindi si dedicò completamente all'avvocatura, ma la legge n. 1054 del 29 giugno 1939 impose di cancellare anche dagli albi professionali i cittadini «di razza ebraica»²⁸, così impedendogli il pieno esercizio anche di questa professione.

In Facoltà, probabilmente grazie alla mediazione fra i colleghi, si giunse infine alla decisione di conservare la cattedra di diritto internazionale e il 23 novembre 1939²⁹ Alessandro Passarin d'Entrèves venne chiamato ad assumerla formalmente, con l'espressa intesa di "restituirlo" a Giuseppe Ottolenghi non appena fosse stato possibile³⁰.

Il prof. Alessandro Passarin d'Entrèves d'altronde era ordinario di Filosofia del diritto a Pavia, ma era anche disposto a cambiare il proprio ambito scientifico di insegnamento pur di tornare nella sua città natale. E' tuttavia curioso segnalare che questa operazione suscitò il disappunto di Gioele Solari³¹, maestro di Passarin d'Entrèves. E' infatti probabile che egli non abbia apprezzato la premura del giovane allievo di rientrare nell'Ateneo torinese anche in una cattedra diversa da quella del suo maestro, al punto che quando poi nel 1948 la Facoltà giuridica dovette decidere quale candidato scegliere per assumere la cattedra di Filosofia del diritto, Solari preferì favorire la chiamata da Padova dell'altro suo allievo, ovvero il prof. Norberto Bobbio³². Oggi forse la vicenda può indurre un sorriso, ma sicuramente questi "dettagli" erano considerati, all'epoca dei fatti, come aspetti morali anche molto seri.

3. La definitiva reintegrazione di Ottolenghi e Vitta dopo la Liberazione

La sostituzione dei due ordinari ebrei della Facoltà giuridica si concluse in questo modo, ma già con la fine del 1943, l'evolversi degli eventi bellici e la progressiva liberazione alleata del territorio italiano (nel frattempo occupato dai tedeschi) le circostanze cominciarono a mutare anche per la Facoltà giuridica torinese.

In questo convulso contesto Luigi Einaudi aveva dovuto riparare in Svizzera, ed in Consiglio di Facoltà il preside Crosa gli esprimeva, l'11 maggio 1944 «in esilio (...) tutti gli auguri e tutti i voti nostri» e proponeva che potesse essere «reintegrato nell'insegnamento» anche oltre il previsto periodo di pensionamento³³.

²⁷ MASSIMO OTTOLENGHI, *Per un pezzo di patria. La mia vita negli anni del fascismo e delle leggi razziali*, Torino, Blu edizioni, 2009, p. 32 e pp. 77-78.

²⁸ Per il testo della legge cfr. GENTILE, *La legalità del male*, 2013 cit., pp. 458-464.

²⁹ ASUT, *Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949* [Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949], pp. 85-88.

³⁰ OTTOLENGHI, *Per un pezzo di patria*, 2009 cit., p. 32.

³¹ ANGELO D'ORSI, *Razzisti sotto la mole: via Giuseppe Ottolenghi, lo sostituisce Alessandro Passarin d'Entrèves* in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienza*, a cura di GIUSEPPE SPECIALE, Bologna, Pàtron, 2013, pp. 193-204.

³² ASUT, *Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949* [Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949], p. 449-

³³ *Ibidem*, pp. 321-322.

Nel periodo delle persecuzioni naziste Cino Vitta aveva invece lasciato il Piemonte per trovare aiuto e segretezza in Toscana. Ottolenghi aveva invece rifiutato il consiglio del figlio Massimo a passare il confine ed aveva preferito cercare rifugio fra le montagne delle valli di Lanzo³⁴ (tale scelta, senz'altro più rischiosa, gli consentì tuttavia di essere il primo a poter riprendere appena possibile il proprio servizio in Consiglio di Facoltà, anche grazie all'impegno solenne assunto nei confronti di tutti i membri della Facoltà da Alessandro Passerin d'Entrèves al momento della sua chiamata).

Poco meno di un anno dopo la situazione era completamente mutata, in conseguenza dell'avvenuta "liberazione" del 25 aprile. Sotto la provvisoria presidenza di Giuseppe Grosso, il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza si riunì di nuovo e vi presero finalmente parte anche il prof. Giuseppe Ottolenghi, accanto a Crosa, Allara, Greco, Antolisei, Romano e Monaco. La seduta fu iniziata con «un mesto pensiero ai caduti nella lotta di liberazione testé conclusa»³⁵. In proposito il prof. Greco dichiarava espressamente di essere «lieto di porgere alla ripresa della vita universitaria, anche a nome di tutti i colleghi, il più lieto saluto al prof. Ottolenghi, mentre si rammarica[va] di non poter salutare il prof. Vitta perché troppo lontano»³⁶. Come Vitta, anche Luigi Einaudi fu assente da questo Consiglio, in quanto era impegnato a Roma per motivi istituzionali, ovvero per cercare di porre rimedio, in qualità di Governatore della Banca d'Italia, alla drammatica situazione finanziaria in cui versava lo Stato.

Come già aveva auspicato Crosa l'11 maggio 1944, per Einaudi e Vitta il Consiglio di Facoltà provvide a dare il necessario assenso affinché essi potessero proseguire nella carriera accademica pur avendo superato il limite dell'età pensionabile³⁷.

Giuseppe Ottolenghi era ormai, tra i docenti presenti a Torino, il decano nei ruoli della Facoltà: è toccato quindi a lui provvedere al procedimento per l'elezione del nuovo preside di Giurisprudenza, dopo il periodo straordinario di transizione. Ciò è avvenuto nel settembre 1945: il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, regolarmente convocato per il 21 settembre 1945, ha "plebiscitariamente" eletto con votazione segreta a nuovo preside Giuseppe Grosso³⁸, che - di rinnovo in rinnovo - tenne infine la carica sino all'improvvisa morte giunta nel 1973.

Rientrato nella sua Facoltà Ottolenghi ha regolarmente ripreso la propria attività scientifica e didattica e, nel 1948, è anche diventato membro del Consiglio direttivo dell'Istituto Giuridico³⁹. Anche Cino Vitta è infine rientrato in Facoltà, ed è stato collocato a riposo nel 1948 come "emerito"⁴⁰. Dal canto suo Ottolenghi, più giovane rispetto al collega Vitta, venne collocato a riposo nel 1951 (anch'egli come "emerito"), ed ha avuto la soddisfazione di

³⁴ OTTOLENGHI, *Per un pezzo di patria*, 2009 cit., pp. 85-86.

³⁵ *Ibidem*, p. 322.

³⁶ *Ibidem*, pp. 322-323

³⁷ *Ibidem*, pp. 325-326 (e per Vitta p. 326).

³⁸ ASUT, Giurisprudenza, Adunanze 1937-1949 [Registro verbali Consiglio di Facoltà dal 27.XI.1937 al 1949], p. 336.

³⁹ *Ibidem*, p. 498.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 502 (verbale della seduta del 28.XII.1948).

vedere il figlio Massimo diventare un affermato e stimato avvocato del foro torinese (che infatti gli ha recentemente tributato la medaglia d'oro a riconoscimento di mezzo secolo di attività forense⁴¹).

In conclusione si può affermare che i casi dei professori Vitta ed Ottolenghi fanno onore ad alcuni membri di quella Facoltà giuridica. I legami di stima, affetto e “colleganza” universitaria hanno comunque cercato, seppur in minima ed insufficiente parte e con risultati assai modesti, di mitigare l'arbitraria crudeltà di una legislazione insensata. Purtroppo in molti altri casi (la grande maggioranza) i professori che vennero espulsi dalle scuole italiane in forza delle leggi razziali non ebbero la medesima “fortuna”, ed anche dopo la caduta del regime faticarono non poco per riprendere le loro funzioni e, insieme ad esse, ciò che era stato loro indebitamente sottratto⁴².

⁴¹ GUIDO ALPA, *Presentazione di MASSIMO OTTOLENGHI - ALESSANDRO RE, L'alveare della resistenza*, Milano, Giuffrè, 2015, p. VII.

⁴² *Il difficile rientro: il ritorno dei docenti ebrei nell'università del dopoguerra*, a cura di D. Gagliani, Bologna, CLUEB, 2004, *passim*.